



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Assessore all'urbanistica, ambiente  
e lavori pubblici**

Via Jacopo Aconcio, n. 5

Tel. 0461 493204- Fax 0461 493203

e-mail: [ass.urbambiente@provincia.tn.it](mailto:ass.urbambiente@provincia.tn.it)

AI  
COMUNI  
LORO SEDI

AI  
COMPENSORI  
LORO SEDI

AL  
CONSORZIO COMUNI TARENTINI  
Via Torre Verde, 21  
38100 – TRENTO

ALLA  
COMMISSIONE PROVINCIALE PER  
LA TUTELA PAESAGGISTICO-  
AMBIENTALE  
S E D E

ALLE  
COMMISSIONI COMPENSORIALI  
PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-  
AMBIENTALE  
LORO SEDI

AI  
DIPARTIMENTI DELLA PROVINCIA  
LORO SEDI

AGLI  
ORDINI E COLLEGI  
PROFESSIONALI  
LORO SEDI

Trento, **11 settembre 2007**

Prot. n. **7194/07 - 13-II-PGM**

Oggetto: Approvazione del progetto definitivo del nuovo Piano urbanistico provinciale e del relativo disegno di legge.

Si comunica che con deliberazione n. 1959 del 7 settembre 2007 la Giunta provinciale ha provveduto all'adozione definitiva del progetto di nuovo Piano urbanistico provinciale e del relativo disegno di legge, ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

Con la presente circolare si forniscono gli elementi informativi essenziali in merito agli effetti derivanti dall'adozione definitiva del piano.

## **1. Modifiche**

Le modifiche apportate al piano sulla base dei pareri e delle osservazioni pervenute sulle parti variate fra la prima e seconda adozione hanno riguardato principalmente:

- l'adeguamento della relazione;
- l'affinamento delle norme di attuazione;
- alcune modifiche alle previsioni cartografiche per rispondere a richieste di modifica puntuali da parte dei soggetti interessati.

In appositi allegati al progetto di PUP sono riportate, in forma sintetica, le osservazioni pervenute e le relative risposte, distinte fra quelle presentate dai comuni e quelle presentate da altri soggetti.

Il piano, così come affinato e precisato sulla base delle ulteriori osservazioni pervenute, sarà ora trasmesso alla Terza Commissione permanente del Consiglio provinciale per l'avvio dell'iter di approvazione legislativa dello stesso.

## **2. Salvaguardia**

Ai fini dell'applicazione del regime di salvaguardia, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo PUP e dei relativi provvedimenti attuativi, la deliberazione di adozione definitiva del progetto di piano ha confermato sostanzialmente il precedente regime di salvaguardia previsto dalle deliberazioni n. 2402 del 17 novembre 2006, di prima adozione del piano, e n. 1279 del 15 giugno 2007, concernente la seconda adozione. Ne consegue che il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ferme restando le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, è subordinato al nulla osta della Giunta provinciale per i seguenti interventi previsti dalle norme di attuazione:

- a) le invarianti di cui all'articolo 8, ferma restando la disciplina prevista dalle leggi vigenti;
- b) la realizzazione di nuove strutture di cui all'articolo 37, comma 3, secondo periodo;
- c) la realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici di cui al comma 5 dell'articolo 37;

- d) la realizzazione di manufatti e infrastrutture di cui all'articolo 37, commi 3, 4 e 5, nelle aree agricole di pregio.

Per gli interventi riguardanti le aree agricole di cui alle precitate lettere b), c) e d), in attesa della costituzione dell'organo provinciale di cui all'articolo 37, comma 5, lettera d), delle norme di attuazione del piano, il nulla osta della Giunta provinciale è preceduto dal parere espresso da una conferenza di servizi alla quale partecipano funzionari del Dipartimento Agricoltura e alimentazione e del Dipartimento Urbanistica e ambiente.

Ne consegue che i comuni e le competenti commissioni per la tutela del paesaggio dovranno sospendere i procedimenti di rilascio dei titoli abilitativi edilizi (concessione edilizia, DIA e accertamento di conformità urbanistica) e delle autorizzazioni paesaggistiche, richiedendo per gli interventi predetti il nulla osta preventivo della Giunta provinciale, per il tramite del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio al quale sono affidate le funzioni di segreteria della conferenza. A tal fine dovranno essere trasmessi al citato servizio provinciale due copie degli elaborati progettuali completi che saranno restituite al comune ovvero alla commissione per la tutela del paesaggio competente dopo il provvedimento della Giunta provinciale. I comuni e le competenti commissioni per la tutela del paesaggio, prima dell'invio della documentazione al Servizio provinciale citato, richiedono altresì all'interessato, ad integrazione della documentazione ordinaria e mediante sospensione del procedimento di competenza, una dichiarazione sottoscritta dallo stesso contenente le seguenti precisazioni:

- se l'interessato è imprenditore agricolo a titolo professionale e, in caso positivo, la specificazione della sezione di iscrizione all'elenco degli imprenditori agricoli e/o dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e relativa partita IVA;
- per gli interventi nelle aree agricole di pregio, la dimostrazione, valutate le alternative, della non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicare le opere in aree diverse da quelle previste.

Il termine del procedimento per il rilascio del nulla-osta è stabilito in sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; fino all'adozione del nulla-osta della Giunta provinciale i termini dei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e dei titoli abilitativi edilizi sono sospesi.

In caso di mancato rilascio del nulla osta provinciale il rilascio del titolo edilizio nonché dell'autorizzazione paesaggistica è sospeso in attesa dell'entrata in vigore del nuovo PUP. Qualora con l'entrata in vigore del Piano vengano confermate le previsioni nei cui confronti sussiste il contrasto delle opere previste le domande sono definitivamente rigettate. Per le concessioni edilizie già rilasciate e DIA presentate che siano state sospese per contrasto con le previsioni del PUP, si applica il comma 7 dell'articolo 89 della L.P. n. 22/1991.

Per la durata della salvaguardia del nuovo PUP si applica il comma 5 dell'articolo 63 della L.P. n. 22/1991, ai sensi del quale le sospensioni previste dal predetto articolo non possono essere protratte oltre quattro anni dalla data di adozione del progetto del piano e comunque non oltre diciotto mesi dalla data dell'adozione del disegno di legge da parte della Giunta provinciale.

Per quanto concerne infine la salvaguardia relativa alle invariati, rimane fermo che qualora gli interventi siano subordinati al rilascio di atti di assenso da parte delle strutture provinciali competenti ai sensi delle leggi vigenti, non è richiesto il nulla osta della Giunta

provinciale, secondo quanto già previsto dalle deliberazioni n. 2402 del 2006 e n. 1279 del 2007.

**Si sottolinea peraltro che la salvaguardia non comporta l'impossibilità di realizzare gli interventi ma solamente la necessità di un preventivo esame della loro compatibilità con il progetto di PUP che viene effettuata con il predetto nulla osta della Giunta provinciale.**

### **3. Regime transitorio per l'approvazione di varianti ai piani regolatori vigenti**

Con l'adozione definitiva del piano è stato altresì confermato il regime transitorio applicabile per l'approvazione delle varianti ai piani regolatori generali vigenti, secondo le procedure della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22. Ne consegue che in attesa dell'entrata in vigore dei piani territoriali delle comunità redatti in conformità al nuovo Piano urbanistico provinciale, la Giunta provinciale richiederà alla Commissione urbanistica provinciale e al Servizio provinciale competente, oltre all'accertamento di conformità con le previsioni del PUP vigente, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26 e modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, anche una verifica in merito alla coerenza delle varianti medesime con le previsioni del progetto di nuovo PUP, con particolare riferimento a quelle di maggior tutela rispetto al PUP vigente, quali quelle indicate dall'articolo 48, comma 2, delle norme di attuazione, ed ai contenuti della carta del paesaggio.

### **4. Documentazione del piano**

Per quanto riguarda la documentazione del piano, si precisa che la documentazione relativa agli allegati in formato testo è consultabile sin d'ora sulla pagina web del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ([www.urbanistica.provincia.tn.it/pup](http://www.urbanistica.provincia.tn.it/pup)); nei prossimi giorni sarà pubblicata anche la parte cartografica e sarà inviato ai comuni ed ai comprensori la copia su più DVD contenenti tutti gli elementi del progetto di PUP definitivamente adottato, in modo tale da alleggerire il peso dei dati consentendo un agevole utilizzo dei supporti informatici da parte di tutti gli utenti. In attesa del ricevimento dei DVD e della pubblicazione delle cartografie, le tavole su formato cartaceo potranno comunque essere consultate presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, via Lunelli 4 – Trento, nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -